

SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

COMUNICATO SALDO TASI ANNO 2015

Scadenza 16 dicembre 2015

GUIDA INFORMATIVA

Il Comune di Riolo Terme ha deliberato di non applicare ai fabbricati posseduti oltre all'abitazione principale, ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili, la TASI.

Continua ad applicarsi invece l'IMU a tutti gli altri immobili abitativi, tenuti a disposizione (liberi) o locati, negozi, uffici, laboratori artigianali, alberghi, terreni, aree fabbricabili, ecc. , per i quali non è dovuta la TASI.

Non applicandosi dunque la TASI su queste ultime fattispecie, nulla è dovuto dagli inquilini occupanti.

La TASI si applica, esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze come di seguito specificate:

1. **abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 + una pertinenza per categoria C/2 – C/6 – C/7 (aliquota del 3,30 per mille);**
2. **abitazioni principali di lusso iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 + una pertinenza per categoria C/2 – C/6 – C/7 (aliquota del 2,20 per mille);**
3. **unità immobiliari equiparate all'abitazione principale** dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze *(aliquota del 3,30 per mille)* ovvero:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre tipologie indicate all'art. 1 comma 707 lett. d) della L. n. 147/2013;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **“novità 2015”** introdotta dal comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23/05/2014, n. 80: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. **Su questa unità immobiliare la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.**

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per i **fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% e moltiplicando per il coefficiente 160.

DETRAZIONI VARIABILI

Alla base imponibile di cui sopra si ottiene l'importo TASI al quale applicare l'aliquota deliberata dal comune, (vedi delibera comunale n. 26 del 04.07.2015) e sottrarre l'eventuale detrazione se si verificano le seguenti condizioni:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 200,00	150,00
200,01<= Rendita <= 300,00	120,00
300,01<= Rendita <= 400,00	90,00
400,01<= Rendita <= 500,00	60,00
500,01<= Rendita <= 600,00	30,00
Rendita >=600,01	0

ULTERIORI DETRAZIONI PER FIGLI

Ai fini del calcolo del tributo TASI si potrà sottrarre un'ulteriore detrazione se il proprio nucleo familiare è composto da figli residenti e fiscalmente a carico nel modo seguente:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	ULTERIORI DETRAZIONI
NUCLEO FAMILIARE CON N. 1 FIGLIO	Tot. Euro 25,00
NUCLEO FAMILIARE CON N. 2 FIGLI	Tot. Euro 75,00
NUCLEO FAMILIARE CON N. 3 FIGLI e OLTRE	Tot. Euro 150,00

VERSAMENTO- TASI

Il versamento della seconda rata **TASI per l'anno 2015 deve essere effettuato entro mercoledì 16 dicembre 2015** ed è pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2015 sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Riolo Terme con Delibera Consiliare n. 26 del 04/07/2015, detratto l'acconto già versato.

Il TASI è versato con le seguenti modalità:

- **Modello F24** disponibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali.
Il modello deve essere compilato indicando:

Codice Ente: **H302** (codice catastale del Comune di Riolo Terme)

Codice tributo:

Tipologia di immobile:	Codice Tributo per TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	3958

UTILITA'

- **CALCOLO IMU- TASI e DICHIARAZIONE IMU** : è possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune www.comune.rioloterme.ra.it
- **RENDITE CATASTALI** accessibili a tutti collegandosi al sito dell'AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI <http://www.agenziaterritorio.gov.it>

Per ulteriori informazioni

Servizio Associato Entrate Tributarie e Servizi Fiscali – **Stefania Colella**

 **0546 77407**  **0546 70842**  stefaniac@comune.rioloterme.ra.it

PEC comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it
pec@cert.romagnafaentina.it